

finanziamento per cui è causa, solo (se e) quando avrà ricevuto dal Ministero del Tesoro le somme a tale fine necessarie”, assumeva che al rimborso in questione, essa dovrà provvedere nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano il concordato preventivo al quale è stata ammessa, e, quindi, calcolando gli interessi relativi al finanziamento in questione nella misura prevista contrattualmente ed applicandoli solo fino alla data di presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato (4/7/1991). Da parte loro le P.A resistenti, costituendosi nei medesimi giudizi, assumevano la loro estraneità al rapporto di finanziamento, deducendo che “...il rapporto contrattuale è stato fin dall’inizio stipulato solo con la Federconsorzi la quale, pur agendo nell’interesse e per conto dello Stato, non ha però agito in suo nome...” , precisando, tuttavia, che, ai sensi dell’art. 10 L.1294/57 “...alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione della presente legge si provvederà con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari 1955/1956 e seguenti, da autorizzarsi con apposita legge la quale dovrà anche indicare i mezzi di copertura degli oneri...”;

che, in ogni caso, il Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo della Federconsorzi, con cessione di beni, omologato dal Tribunale di Roma in data 5/10/1992, non ha provveduto ad includere gli Istituti Bancari istanti tra i creditori, neppure successivamente alla dichiarazione di estinzione del giudizio contabile da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2 della L. 14/1/1994 n.20, che, determinando l’approvazione dei rendiconti, esponeva un credito della Federconsorzi nei confronti del Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze) per 520 miliardi, corrispondente